

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 13 – 27 maggio 2021

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-642/20</p> <p>ITALIA</p> <p>CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA</p>	<p>PCM DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGALI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p> <p>PCM- DPE -STRUTTURA DI MISSIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Appalti pubblici</p> <p>Avvalimento – Possibilità di affidamento di un operatore economico per un determinato appalto sulle capacità di altri soggetti</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/24, in materia di appalti pubblici, ed in particolare dell'art. 63 relativo all'istituto dell'avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del (TFUE).</p> <p><i>Dubbio sulla conformità ai parametri euro unitari di una disciplina nazionale secondo cui, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.</i></p>

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p style="text-align: center;">C-680/20</p> <p style="text-align: center;">ITALIA</p> <p style="text-align: center;">CONSIGLIO DI STATO</p>	<p style="text-align: center;">PCM -DAGL</p> <p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. ECONOMIA E FINANZE:</p> <p style="text-align: center;">MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p style="text-align: center;">AGCM -AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Concorrenza - Abuso di posizione dominante</p> <p>Interpretazione dell'art. 102 TFUE che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di «impresa» rilevante in ambito sanzionatorio antitrust, alla luce della dottrina dell'«unica unità economica», con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali il coordinamento contrattuale tra operatori economici formalmente autonomi e indipendenti possa configurare un unico centro decisionale.</i></p>
<p style="text-align: center;">C-714/20</p> <p style="text-align: center;">ITALIA</p> <p style="text-align: center;">COMMISSIONE TRIBUNARIA PROVINCIALE DI VENEZIA</p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. ECONOMIA E FINANZE – AGENZIA DOGANE E MONOPOLI</p> <p style="text-align: center;">MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p style="text-align: center;">Fiscalità e dogane</p> <p style="text-align: center;">Obbligazioni doganali all'importazione- Rappresentanza indiretta- Individuazione dei soggetti legittimati al versamento dell'Iva</p> <p>Interpretazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, art. 201 e del Regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU), art. 77 ("Immissione in libera pratica e ammissione temporanea"), comma 3.</p> <p><i>Dubbio se ai sensi del diritto euro-unitario spetta alla legislazione dello Stato membro di importazione individuare espressamente i soggetti obbligati al pagamento dell'IVA. Dubbio se il rappresentante doganale indiretto della ditta importatrice il quale dichiara di agire in nome proprio sia responsabile del versamento oltre che dei dazi doganali anche dell'Iva all'importazione.</i></p>
<p style="text-align: center;">C-719/20</p> <p style="text-align: center;">ITALIA</p> <p style="text-align: center;">CONSIGLIO DI STATO</p>	<p style="text-align: center;">PCM -DAGL</p> <p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</p>	<p style="text-align: center;">Appalti pubblici</p> <p style="text-align: center;">Gestione integrata dei rifiuti urbani. Affidamento in house. Aggregazione societaria – controllo analogo – sussistenza</p> <p>Compatibilità eurounitaria, e in particolare con l'art 12 - appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico – della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, di norme nazionali che</p>

	<p>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>ANAC-AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p>	<p>impongono una aggregazione societaria e consentono all'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, di continuare una gestione originariamente affidata in house quando i relativi presupposti, e in particolare il controllo analogo, non sussistano più.</p>
<p>Cause riunite C-14/21 e C-15/21</p> <p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. SALUTE</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali - Trasporti Caso Sea Watch- Sicurezza marittima - Poteri di controllo dello Stato di approdo (Port State Control-PSC) - Verifiche amministrative connesse alla reale destinazione della nave</p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e delle Convezioni internazionali sul diritto del mare da essa richiamate: MARPOL, SOLAS, MLC e STCW.</p> <p><i>Dubbio sulla applicabilità della citata direttiva UE ad una nave classificata come cargo dall'ente di classificazione dello Stato di bandiera ma che in concreto svolge esclusivamente e sistematicamente un'attività non commerciale, quale è l'attività di ricerca e salvataggio, search and rescue, cd. SAR; dubbio sull'individuazione dei presupposti per disporre un'ispezione supplementare più dettagliata ai sensi della citata direttiva UE.</i></p> <p><i>Dubbio sulla sussistenza in capo allo Stato di approdo di un potere di verifica del possesso delle certificazioni e dei requisiti e/o prescrizioni di una nave da esercitarsi sulla base dell'attività alla quale la nave stessa è in concreto destinata.</i></p>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-669/20 BULGARIA</p>	<p>PCM -DAGL: MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>ANAC-AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p>	<p>Appalti pubblici Criteria di valutazione di offerte anormalmente basse Portata del sindacato giurisdizionale</p> <p>Interpretazione dell'art. 56 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in combinato disposto con l'art. 69 della stessa, e dell'art. 38 della direttiva 2009/81/CE, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti nei settori della difesa e della sicurezza, in combinato disposto con l'art. 49 della medesima, nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con riguardo alla portata del controllo giurisdizionale volto a stabilire se un'offerta presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico sia anormalmente bassa.</p>
<p>C-674/20 BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>PCM - DPE STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Mercato interno/Fiscalità Gestori di piattaforme on-line di intermediazione di servizi immobiliari ("Airbnb")- Obbligo per i prestatori del servizio di fornire all'amministrazione finanziaria i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell'anno precedente- Libera circolazione dei servizi della società di informazione tra S.M. Campo di applicazione delle norme di diritto dell'UE sul commercio elettronico- Settori esclusi</p> <p>Interpretazione dell'articolo 1 (<i>"Obiettivi e campo d'applicazione"</i>), paragrafo 5, lettera a) e articolo 15 (<i>"Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza"</i>), paragrafo 2 della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e degli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno nonché dell'art. 56 del TFUE relativo alla libera prestazione dei servizi.</p> <p><i>Dubbio se una normativa nazionale che obbliga i prestatori di un servizio di intermediazione di servizi immobiliari ("Airbnb") a comunicare, su richiesta scritta dell'amministrazione finanziaria e a pena di</i></p>

		<p><i>ammenda amministrativa, «i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell'anno precedente», ricada nel «settore tributario» e, come tale, sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE. Nel caso di risposta affermativa dubbio se alla suddetta normativa nazionale si applichi la direttiva 2006/123/CE europea relativa ai servizi nel mercato interno.</i></p> <p><i>Dubbio se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 sia applicabile ad una disposizione nazionale che impone ai prestatori dei servizi della società dell'informazione di comunicare all'amministrazione finanziaria informazioni che consentano di censire i destinatari dei loro servizi e informazioni concernenti l'attività di detti destinatari, vale a dire «i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici», oltre al «numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell'anno precedente» e, in caso affermativo, se detta disposizione autorizzi la previsione di un siffatto obbligo di informazione a carico dei prestatori dei servizi dell'informazione.</i></p>
<p>C-689/20</p> <p>BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI- ASSOC. BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei consumatori -Concorrenza Contratto di credito al consumo- Servizi accessori ad esso collegati- Quantificazione del tasso di interesse condizionato all'obbligo per il consumatore di accedere a tali servizi accessori- Vessatorietà della clausola- Configurazione- Divieto di pratiche commerciali sleali- Configurazione- Informazioni da inserire nei contratti di credito- Nullità del contratto</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, art. 3 par. 1 in combinato disposto con il punto 1 lett. e) ed f) dell'allegato A, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, art. 7 ("Omissioni ingannevoli") par. 2 n combinato disposto con l'articolo 6 ("Azioni ingannevoli"), paragrafo 1, lettera d), art. 5 ("Divieto delle pratiche commerciali sleali"), par. 2 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, art. 3 ("Definizioni"), lett. g) e art. 10 ("Informazioni da inserire nei contratti di credito"), paragrafo 2, lettera f) e lettera g) e art. 22, par. 4 ("Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva"), par. 4. Art. 15 ("Libertà professionale e diritto di lavorare"), par. 1 e 3 Carta di Diritti Fondamentali.</p>

Dubbio se non sia contraria al requisito della buona fede una clausola contrattuale che preveda per il consumatore il ricorso obbligatorio a servizi accessori per ottenere una riduzione del tasso di interesse applicabile al finanziamento richiesto. In caso di risposta affermativa, in base a quali criteri debba in linea di principio orientarsi il giudice nazionale in sede di valutazione del carattere abusivo. Se debbano essere presi in considerazione, in particolare, l'intensità del collegamento tra l'oggetto del contratto di credito e i servizi accessori di cui il consumatore è tenuto ad avvalersi, il numero di servizi accessori e le disposizioni nazionali in materia di limitazione dei negozi collegati.

Dubbio se il principio dell'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione valga anche nel caso dell'interpretazione di disposizioni nazionali che disciplinano ambiti giuridici diversi dalla materia giuridica trattata dall'atto giuridico dell'Unione europea applicato dal giudice nazionale nel procedimento dinanzi ad esso pendente ma ad essa collegati.

Dubbio se i costi contrattualmente previsti in collegamento con un contratto di credito al consumo, nel quadro della cui esecuzione è concessa una riduzione del tasso a norma del contratto, costituiscono parte del tasso annuo effettivo globale per il credito e devono essere ricompresi nel suo calcolo.

Dubbio se l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo.

Dubbio se una sanzione che preveda, ai sensi del diritto nazionale, la nullità del contratto di credito al consumo in forza della quale deve essere rimborsato unicamente l'importo capitale concesso è proporzionata laddove un contratto di credito al consumo non contenga alcuna indicazione precisa del tasso annuo effettivo globale.

<p>C-694/20</p> <p>BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AGENZIA ENTRATE</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali/ Fiscalità Cooperazione amministrativa in materia di imposte Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale- Meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica</p> <p>Interpretazione della Direttiva (UE) 2018/822 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità della citata direttiva con gli articoli 7 (diritto al rispetto della vita privata) e 47 (diritto a un processo equo) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con particolare riferimento all'obbligo per un avvocato-intermediario che intenda invocare il segreto professionale quale esimente per non soddisfare il suo obbligo di notifica di comunicarlo per iscritto agli altri intermediari interessati indicando le ragioni.</i></p>
<p>C-700/20</p> <p>REGNO UNITO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI:</p> <p>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali - Cooperazione giudiziaria - Riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità civile</p> <p>Interpretazione dell'art. 34.3 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi del quale le decisioni non sono riconosciute se sono in contrasto con un'altra decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di ricondurre una sentenza di exequatur di un lodo arbitrale ad una "decisione" pertinente dello Stato membro richiesto, nella fattispecie, Regno Unito, idonea ad escludere il riconoscimento di una pronuncia del giudice di un altro Stato membro, nella fattispecie, Spagna, con essa contrastante.</i></p>
<p>C-708/20</p> <p>REGNO UNITO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali Nozione di controversia in materia assicurativa - Competenza giurisdizionale - Regolamento Bruxelles I (rifusione)</p> <p>Interpretazione dell'art 13, par 3 del regolamento (UE) n° 1215/2012 concernente la competenza</p>

	<p>IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p>	<p>giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – rifusione.</p> <p><i>Dubbio se, in caso in cui la parte lesa conviene in giudizio direttamente l'assicuratore del danneggiante nello Stato membro in cui è domiciliata, la stessa parte è legittimata anche a proporre, davanti al medesimo giudice, la domanda nei confronti dell'asserito danneggiante nel caso in cui la domanda in questione non verta in "materia di assicurazione".</i></p> <p><i>Dubbio su cosa si intende per controversia in materia di assicurazione.</i></p>
<p>C-711/20 REPUBBLICA CECA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE - AG. DOGANE E MONOPOLI</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</p>	<p>Fiscalità e dogane Diritti di accisa – Libera circolazione intracomunitaria di prodotti – Regime sospensivo dall'accisa – Violazione - Costituzione di una garanzia – Immissione in libera pratica- Riscossione dell'imposta</p> <p>Interpretazione dell'articolo 4, lett. c) – regime sospensivo – e dell'art 15, par 3 – prestazione di una garanzia – della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.</p> <p><i>Dubbio se possa ritenersi validamente avviata una circolazione di olii minerali in regime sospensivo, da un deposito fiscale spedite ubicate in uno Stato Membro ad un destinatario registrato ricevente sito in altro Paese dell'Unione Europea, nei casi di accertate irregolarità quanto al mancato arrivo dei prodotti all'impianto di destinazione indicato nel documento di accompagnamento, nonché all'assenza della prestazione della cauzione costituita, nel caso di specie, solo per il trasporto tra i depositi fiscali e non anche per il trasporto all'operatore registrato.</i></p>
<p>C-720/20 GERMANIA</p>		<p>Giustizia e diritti fondamentali Protezione internazionale- Domanda presentata in uno degli Stati membri nell'interesse di un minore nato nel suddetto Stato i cui genitori hanno già ottenuto tale protezione da un altro Stato membro- Criteri di competenza-</p> <p>Interpretazione dell'art. 20 ("Avvio della procedura"), par. 3 e dell'art. 26 ("Notifica di una decisione di trasferimento") del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per</p>

		<p>l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto in combinato disposto con l'art. 33 ("<i>Domande inammissibili</i>"), par. 2, lett. a) della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.</p> <p><i>Dubbio se sussista l'obbligo di uno Stato Membro di esaminare la domanda d'asilo nell'interesse di un minore nato nel suddetto Stato autonomamente rispetto a quella dei suoi familiari che risultano già beneficiari di protezione internazionale riconosciuta da altro Stato membro. Nel caso di risposta positiva alla prima questione dubbio se debba omettersi l'esame della domanda d'asilo del minore e adottare una decisione di trasferimento, tenuto conto del fatto che lo Stato membro in cui i suoi genitori beneficiano della protezione internazionale sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal minore. In caso di risposta negativa alla seconda questione, dubbio se uno Stato membro possa dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un minore anche qualora a beneficiare della protezione internazionale in un altro Stato membro sia non il minore stesso, bensì i suoi genitori.</i></p>
<p>C-724/20</p> <p>FRANCIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SVILUPPO</p> <p>IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p>	<p>Mercato interno/Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Procedura di liquidazione di una impresa di assicurazione- Effetti sui procedimenti in corso presso giudici di altri Stati membri- Legge applicabile</p> <p>Interpretazione dell'art. 292 ("<i>Procedimenti penali</i>") della direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cd. Solvency II).</p> <p><i>Dubbio se nell'espressione "bene o diritto del quale l'impresa di assicurazione è sprossata" rientrano anche i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un obbligo contrattuale oppure il pagamento di una somma di denaro. Nel caso di risposta positiva, se i procedimenti volti ad ottenere il pagamento di un indennizzo da parte di un'impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente. In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se la legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente disciplini tutti gli</i></p>

		<p><i>effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su detto procedimento, compresi quelli relativi alla sospensione delle azioni individuali o alla necessità di chiamare in causa gli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro.</i></p>
<p>C-4/21 FRANCIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. SALUTE AIFA -AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO</p>	<p>Salute -Mercato interno Disposizioni istituzionali - Etichettatura prodotti cosmetici- Utilizzo dei prodotti cosmetici senza risciacquo contenenti fenossietanolo (phenoxyethanol)- Clausola di salvaguardia-</p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici.</p> <p><i>Dubbio sugli effetti giuridici di una lettera con cui il capo dell'unità «Tecnologie per i consumatori, l'ambiente e la salute» della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione UE segnali ad un'autorità nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari che la decisione da quest'ultima adottata rispetto all'imposizione di una certa etichettatura a determinati prodotti cosmetici non può essere fondata sul regolamento UE 1223/2009.</i></p> <p><i>Dubbio sulla configurabilità della citata lettera come atto preparatorio e come decisione definitiva riferibile alla Commissione UE.</i></p> <p><i>Dubbio, nel caso si configuri come atto preparatorio, se il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una misura provvisoria adottata da un'autorità nazionale sulla base del diritto UE, possa, in attesa che la Commissione adotti la propria decisione, deliberare sulla conformità di tale misura provvisoria alle norme europee; dubbio se il citato regolamento consenta l'adozione di misure provvisorie applicabili a una categoria di prodotti contenenti una stessa sostanza.</i></p> <p><i>Dubbio, nel caso in cui la suddetta lettera si configuri come decisione definitiva della Commissione UE sulla possibilità di contestare la validità di detta decisione dinanzi al giudice nazionale benché essa non sia stata oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</i></p>
<p>C-19/21 PAESI BASSI</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali Asilo – Impugnabilità del rigetto di una richiesta di presa in carico</p>

	MIN. INTERNO	<p>Interpretazione del regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, con particolare riferimento all'art. 27.1 ai sensi del quale il richiedente o altra persona ha diritto a un ricorso effettivo avverso una "decisione di trasferimento" in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.</p> <p><i>Dubbio sulla riconducibilità del rigetto di una richiesta di presa in carico ad una "decisione di trasferimento" impugnabile dinanzi ad un organo giurisdizionale.</i></p>
--	---------------------	---